

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIVICA

"LIBERI"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SIMBOLO

E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione nazionale di promozione sociale a carattere socio-politico-culturale senza fini di lucro, denominata "LIBERI".

Il simbolo del movimento è composto da una scritta in stampatello maiuscolo della parola LIBERI, da usare sia in positivo che in negativo. L'utilizzo del marchio si prevede con tutti i colori, sia con la scritta bianca e sfondi pieni e sfumati.

Come colore istituzionale e di prevalenza, si è scelto l'utilizzo del simbolo in negativo, con scritta LIBERI di colore bianco su sfondo blu, e in positivo con la scritta blu, su sfondo bianco. Esso, su autorizzazione concessa dal Consiglio Direttivo può essere utilizzato quale contrassegno per le elezioni amministrative, politiche od europee, autorizzando, di volta in volta, specifiche modifiche che non ne alterino le caratteristiche salienti.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede legale in Piacenza, alla Via Chiapponi n. 17.

L'eventuale variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere determinata con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò richieda formale variazione del presente Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha, anzi, l'obbligo di impiegare ogni suo provento per i fini istituzionali.

E' una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace.

Ogni associato ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24 cod. civ.

Art. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione nasce per dare forma e stabilità al movimento civico nato alle elezioni amministrative 2017, intorno alla figura di Massimo Trespidi, con lo spirito di dar voce a tutti coloro che hanno voluto provare ad essere veramente protagonisti di un cambiamento.

Il Movimento civico Liberi nasce per rappresentare e sviluppare un modello di partecipazione civica, politica e amministrativa caratterizzato dal preciso impegno dell'imparzialità e dalla trasparenza nelle SCELTE e nello STILE.

Liberi significa un movimento di persone unite dalla consapevolezza di agire, con criteri di responsabilità, condivisione e competenza, esclusivamente come promotrici di interessi ed istanze che vadano realmente a beneficio della società civile tutta.

Lo scopo dell'Associazione è far rinascere la politica dal basso

e quindi rianimare la buona politica intesa come espressione civica di liberi cittadini che hanno a cuore il bene della loro comunità e del loro territorio.

Questo è un momento storico in cui i partiti devono essere ricostruiti dal basso perché la gente non si sente più rappresentata da strutture e organizzazioni sempre più autoreferenziali, che rispondono al volere di pochi e perseguono non il bene della comunità ma i propri interessi. La ricerca del bene comune è qualcosa di più ampio, che trasversalmente deve avvicinare anche opinioni e posizioni diverse, in un rispetto per l'altro che è la prima condizione perché si possa veramente costruire un presente e un futuro per noi e i nostri figli.

Oggi c'è bisogno di lavoro, di servizi, di benessere ma ancora di più di dialogo e relazione tra le persone perché le logiche divisorie che rispondono solo a posizione ideologiche o di bandiera sono anacronistiche e assolutamente inefficaci a superare il disagio di una società che si scopre ogni giorno più povera e più sola.

L'Associazione promuove ed organizza tutte le iniziative che ritiene pertinenti con l'oggetto sociale; quali, ad esempio: incontri, seminari, convegni, conferenze, mostre, visite guidate e simili; provvede alla redazione e/o distribuzione di opuscoli, libri ed altro materiale divulgativo, utilizzando qualsiasi tipo di supporto la tecnologia metta a disposizione. L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento politico, sociale e culturale.

Art. 5 - INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- quote annuali degli associati;
- contribuzioni ed elargizioni pubbliche e private;
- sovvenzioni della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni o di Enti territoriali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne

determinerà l'ammontare. Il versamento di tali contributi straordinari sarà in ogni caso facoltativo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Entro 15 (quindici) giorni prima dell'approvazione i bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 8 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne facciano richiesta, nell'intento di contribuire al conseguimento delle sue finalità.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

Sono soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono ed ottengono l'ammissione all'Associazione dopo la sua costituzione.

Sono soci onorari quelle eminenti personalità a cui il Consiglio Direttivo conferisce tale qualifica per essersi adoperati per l'attuazione e la diffusione delle finalità statuarie.

I soci, con la sola eccezione di quelli onorari, si impegnano a sostenere l'Associazione con il puntuale versamento delle quote sociali, che verranno determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'Ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione da parte di almeno uno dei soci fondatori.

La domanda dovrà essere corredata di copia del presente statuto firmato per esteso dall'aspirante. Sull'accoglimento delle domande di ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.

Art. 10 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto nonché delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero dei

soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: **a)** per dimissioni da comunicarsi per iscritto; **b)** per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; **c)** per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; **d)** per ritardato o mancato pagamento della quota sociale: in tal caso il socio moroso viene diffidato per iscritto a provvedere al pagamento di quanto dovuto e, ove persista la morosità, l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le delibere di esclusione divengono esecutive solo dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Garanti.

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci:

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Tesoriere

Il Collegio Dei Garanti.

Art. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria tutti i soci a qualunque categoria appartengano. Ogni socio ha diritto ad un unico voto. E' convocata in via ordinaria dal Presidente almeno due volte all'anno. La convocazione deve avvenire per iscritto, anche mediante posta elettronica inviata all'indirizzo che l'associato ha comunicato al Consiglio Direttivo e che risulta dall'elenco degli associati tenuto dallo stesso organo, almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, che potrà essere tenuta dal giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente in sede straordinaria su iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo di tutti i soci.

Art.14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti, in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; **b)** eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei garanti; **c)** deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;

- d) deliberare su ogni altro su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e) nominare il Comitato dei Garanti;
- f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione; in sede straordinaria:
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Socio fondatore più anziano. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei presenti quando decide sulle proposte di modifica dello statuto, ovvero dei 4/5 dei presenti quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea deciderà, volta per volta, le modalità di votazione.

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria che durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media una volta al mese ed è convocato su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno tre componenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo, elegge, tra i suoi componenti, il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente, il Tesoriere; formula i regolamenti interni; predispone ed approva il programma delle attività da svolgere, anche su proposta dell'Assemblea dei soci; delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e

straordinaria amministrazione; procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti del caso; provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e ad esse verrà data pubblicità mediante comunicazione ai soci con modalità telematiche. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare e con funzioni meramente consultive, i soci che detengono cariche istituzionali, che ricoprono incarichi (elettivi e non elettivi) all'interno dell'Associazione, che hanno particolari competenze sui temi in discussione.

Art. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli

effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli può delegare, in via transitoria, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti.

E' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice-Presidente che, inoltre, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dalla Assemblea e dura in carica due anni. Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; predispone i bilanci di previsione e consuntivi che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio Dei Garanti, di durata triennale, è formato da tre soci fondatori che vigilano sulla corretta applicazione dello Statuto, approvano le delibere di esclusione dei soci, forniscono pareri sull'attribuzione ai soci ordinari della qualifica di socio fondatore.

Le sedute sono fissate in modo autonomo dagli stessi, oppure d'urgenza su proposta del Presidente dell'associazione; le stesse sono valide solo in presenza di tutti i componenti.

I membri del CDG svolgono le funzioni di sindaci revisori dei conti.

Art. 23 - LE ELEZIONI

Tutte le operazioni di voto per le cariche interne sono segrete. Esse sono curate dal Collegio dei garanti.

Art. 24 - IL FINANZIAMENTO

L'Associazione Civica non ha fini di lucro ed il suo sostentamento è garantito dalle quote sociali. Anche le cariche sociali sono svolte gratuitamente.

Inoltre ulteriori finanziamenti possono derivare dallo svolgimento di attività, manifestazioni, pubblicazioni, studi, etc.

L'Associazione si impegna a richiedere sovvenzioni, donazioni e contributi da enti, o persone, sia pubbliche che private.

Ogni aderente si impegna a versare la quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea degli Aderenti.

L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.25 - REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - RINVIO

I soci fondatori eleggono al proprio interno il Presidente ed i

membri del Consiglio Direttivo, stabilendo la durata della carica anche in deroga a quanto previsto in questo statuto. Scaduti tali incarichi, le stesse cariche saranno regolate dalle norme del presente statuto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.